

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Statuti, diritto comune e processo mercantile

Uno dei campi in cui la dialettica tra diritto comune e diritti particolari è stata più feconda e operativa è quello mercantile. Nato nel Medioevo dalla pratica dei traffici, e da essa nutrito e sviluppato, lo *ius mercatorum*, almeno fino all'inizio dell'Età moderna, non ha un rapporto istituzionalizzato e sistematicamente canonizzato con la dottrina e con la scuola: figure contrattuali, assetti organizzativi, regole processuali nascono e si stabilizzano consuetudinarmente, innovando prima sul piano della prassi e poi trovando spazio in quello della teoria.

Il processo di formazione di una scienza autonoma del diritto commerciale inizia nel XVI secolo: in questo periodo, infatti, si raccolgono e si rielaborano i risultati dei secoli precedenti, adattandoli alle necessità del momento. I grandi commentatori, Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi soprattutto, almeno fino all'inizio dell'Età moderna sono i riferimenti dottrinali costantemente predominanti: ma la teoria si nutre e si rafforza attraverso la pratica, che emerge non solo dai *consilia* ma ormai largamente anche dai *commentaria* e dalla trattatistica più specifica: ancora Bartolo e Baldo, insieme a Paolo di Castro sono i più convinti espositori e utilizzatori delle novità, e ad essi si può aggiungere Bartolomeo Bosco, allievo di Baldo e testimone qualificato di una esperienza mercantile come quella genovese¹.

All'interno dell'esperienza dello *ius mercatorum*, il diritto comune e quello statutario si prestano ad approcci diversificati, su base soggettiva o

* Pubbl. in *El dret comú i Catalunya*, Actes del VII Simposi Internacional, Barcelona, 23-24 de Maig de 1997, a cura di A. IGLESIA FERREIRÓS, Barcelona 1998 (Estudis, Fundació Noguera, 15), pp. 137-151.

¹ Si veda, da ultimo V. PIERGIOVANNI, *Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones*, in *Del ius mercatorum al derecho mercantil*, III Seminario de Historia del Derecho Privado, Sitges, 28-30 de Mayo de 1992, a cura di C. PETIT, Madrid 1997, pp. 71-90 (lo stesso testo, in traduzione italiana con il titolo *Rapporti tra diritto mercantile e tradizione romanistica tra Medioevo ed età moderna: esempi e considerazioni* è stato pubblicato in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXVI, (1996), pp. 5-24). Più in generale C. PETIT, *Mercatura y ius mercatorum. Materiales para una antropología del comerciante premoderno*, in *Del ius mercatorum* cit., pp. 15-70.

oggettiva, variabili e da graduare anch'essi *ex ... circumstantiis* come succede nei casi di utilizzazione del delicato strumento dell'equità².

Il processo è campo privilegiato e sperimentale di incontro e di confronto tra fonti di diversa provenienza, perché consuetudini e statuti corporativi hanno contribuito ad introdurre e amalgamare nel nuovo procedimento le caratteristiche e i criteri di specialità propri del mondo mercantile: su di esso ci è pervenuta una preziosa testimonianza complessiva, opera del primo fondatore della scienza commercialistica, il giurista anconetano Benvenuto Stracca³.

All'interno della sua classica opera, *De mercatura seu mercatore tractatus*, pubblicata per la prima volta nel 1553 a Venezia, Stracca intitola una parte *Quomodo procedendum sit in causis Mercatorum*: è, per quanto a mia conoscenza, il primo approccio complessivo al tema della giustizia mercantile, quasi un trattato autonomo che ad essa riconosce una posizione sistematica strategicamente centrale all'interno dell'organizzazione del diritto commerciale.

Per i contenuti e le fonti utilizzate si può dire che questa trattazione sia testimonianza del momento di ricomposizione sistematica e di sintesi della grande dottrina basso-medievale, e un esempio di questo rapporto di dipendenza esporrò più avanti comparando, in tema di statuti corporativi, l'opera di Stracca con un testo commentato da Baldo degli Ubaldi.

Stracca inaugura una sistemazione dottrinale complessiva ed autonoma dello *ius mercatorum*, come si è detto, operando sulla solida base della precedente tradizione scientifica e pratica che consegna, a lui e ai giuristi che si metteranno sulla sua stessa strada, una elaborazione scientifica innovata sia nelle figure contrattuali, sia negli spunti organizzativi canonizzati dagli statuti corporativi, sia, infine, nel processo.

Le regole procedurali si modellano in modo da essere funzionali alla realtà operativa in cui i commercianti si muovono, con la conseguenza di

² B. STRACCA, *Tractatus de mercatura seu mercatore*, in *De mercatura decisiones seu tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni MDCX (rist. Torino 1971), p. 518. Si veda, nota 25. Di *ius commune mercatorum* tratta A. IGLESIA FERREIRÓS, *Costums de mar*, in *El dret comú i Catalunya* cit., p. 246 e sgg.

³ L. FRANCHI, *Benvenuto Stracca giureconsulto anconitano del secolo XVI: Note bibliografiche*, Roma 1888; V. PIERGIOVANNI, *Courts and Commercial Law at the Beginning of Modern Age*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 1987 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 2), pp. 14-16 ed E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il Basso Medioevo*, Roma 1995, p. 301.

imporsi come elemento creativo della consuetudine mercantile sovranazionale⁴. Per questa strada si supera il formalismo del procedimento romano-canonico e il consenso ottenuto presso gli operatori commerciali tende ad accrescere progressivamente la competenza dei tribunali mercantili.

Storiograficamente i nessi che collegano la dottrina al nuovo processo sono già stati rilevati da Calasso, secondo il quale l'immobilismo della tradizione civilistica provoca, come reazione, la specificazione in branche della scienza giuridica. A suo parere si esce fuori dal conservatorismo della « tradizione civilistica pura che tendeva con il suo spirito conservatore, come disse Schupfer, a ricondurre tutto a forme romane, come se fuori di esse non vi fosse salvezza »⁵. Il settore più precoce è quello dei negozi legati ai traffici, con i mercanti che ricevono coesione dall'organizzazione corporativa, i cui atti sono dotati di una particolare efficacia che non sfugge ai giuristi più acuti.

« Espressione precisa di questa sensibilità era stata la famosa osservazione di Bartolo che suonava quasi come ammonimento: *nota quod in curia mercatorum debet iudicari de bono et aequo omissis iuris solemnitatibus* dove è evidente il disagio del civilista, educato alle categorie e al linguaggio del diritto comune, di fronte a una prassi negoziale che in quelle categorie non rientrava e aveva coniato per i nuovi negozi una propria terminologia in lingua volgare. Il *bonum et aequum* al quale il giurista avrebbe dovuto ricorrere era nient'altro che una interpretazione di quella prassi libera da queste pastoie e fedele a quello che le parti avevano effettivamente voluto: la *veritas negotii* ... ».

L'evoluzione, ancora secondo Calasso, è poi nel senso di una formalizzazione scientifica dell'autonomia con la nascita di trattati tematici: « ... La prima intuizione di questa unità del campo della scienza giuridica è di Benvenuto Stracca, di Ancona (*de mercatura seu mercatore tractatus*, prima edizione 1553 Venezia e l'ultima Amsterdam 1669) »⁶.

⁴ V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto*, Torino 1989⁴, pp. 333-345: la prassi di questi tribunali ha un'azione omologatrice rispetto alle consuetudini e alle normative locali: tempi ristretti, senza rinvii ed eccezioni, limitato e definito il campo delle prove ammesse (ad esempio i libri mercantili); esclusione di difensori tecnici; inappellabilità; rapida procedura di esecuzione; sviluppo delle procedure fallimentari.

⁵ F. CALASSO, *Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano 1967², pp. 311-312. Si veda per un riscontro testuale anche BALDI UBALDI *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis MDLXXV (rist. Torino 1970), 1. V, *cons.* 466, p. 124: « ... in causis mercatorum, ubi de bona fide agitur, non congruit de iuris apicibus disputare ... ».

⁶ F. CALASSO, *Il negozio cit.*, p. 314.

Sempre nello stesso contesto Calasso individua una nuova e organica sistemazione nella quale « il giurista lascia coraggiosamente da parte, semplicemente limitandosi a rinviarvi, tutto l'apparato di dottrina del diritto civile comune, che poco o nulla avrebbero giovato »⁷.

Questa affermazione, che pure coglie, nelle sue linee complessive, le caratteristiche di un processo storico in atto nella dottrina giuridica, è forse eccessivamente semplificatoria di una situazione scientifica, didattica e professionale che vede la tradizione romanistica persistere, arricchita e complicata da altri elementi, non solo di carattere scientifico⁸. Esemplare, a questo proposito è la vicenda della Rota civile genovese, nata nel 1528 – pressoché contemporanea di Stracca –, i cui giudici sono già meno legati alla tradizione dei testi romanistici mediati attraverso l'opinione dei Dottori: essi sono attenti a non tralasciare i contributi della dottrina contemporanea, più funzionale alla costruzione di un diritto speciale rispettoso sia delle esigenze locali che della tradizione scientifica dotta⁹. Quest'ultima, però, rimane la base tecnica e il veicolo per la costruzione concettuale della nuova scienza commercialistica e, valutata in questa prospettiva, appare ulteriormente significativa la definizione di diritto comune – allargata e funzionale allo sviluppo scientifico del diritto mercantile e marittimo – elaborata da Casaregi sulla quale, peraltro, ha richiamato l'attenzione ancora Calasso¹⁰.

Questo stesso autore ha avuto un'altra giusta intuizione quando ha affermato che nel Basso Medioevo si allentano le forme di tutela del privato da

⁷ *Ibidem*, p. 315.

⁸ V. PIERGIOVANNI, *Derecho mercantil* cit., pp. 71-90 (soprattutto pp. 88-90).

⁹ *Ibidem*, p. 88 e V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti nelle « Decisiones de Mercatura » della Rota civile di Genova*, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, a cura di K. NEHLEN VON STRYK e D. NÖRR, Venezia 1985 (Centro Tedesco di Studi Veneziani, Quaderni, 31), pp. 17-38; ID., *The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVIth Century: The « Decisiones de mercatura » concerning Insurance*, in *The Courts and the Development* cit., pp. 23-38; ID., *Una raccolta di sentenze della Rota civile di Genova nel XVI secolo*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. SBRICCOLI - A. BETTONI, Milano 1993, pp. 79-91.

¹⁰ F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970, p. 74: « Sub appellatione iuris communis non solum venit ius Romanorum, sive leges existentes in corpore iuris civilis, sed omnes limitationes, ampliaciones, declarationes, quas recipit ius commune in eadem materia ». Su Casaregi v. V. PIERGIOVANNI, *Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », IX (1979), pp. 289-327.

parte della famiglia, per passare a nuove organizzazioni politico-sociali che apprestano strumenti di protezione più idonei: egli afferma che « Il massimo di questi strumenti di tutela dei diritti dei privati è il processo »¹¹. Calasso ricorda, poi, che all'età aurea della storia delle città organizzate a comune, tra XII e XIV secolo, è contestuale il periodo classico di formazione del nuovo *ordo iudiciorum*. Nasce allora il processo romano-canonico,

« ... quando venne legalmente riconosciuto e regolato quel nuovo tipo di processo che già nella prassi, soprattutto dei tribunali mercantili, si era affermato da tempo, soppiantando il lungo e dispendioso processo del diritto comune ... con l'attuazione di espedienti pratici che danno una sollecita sentenza *summariæ, de plano, sine strepitu et figura iudicii*. Nel 1306 si ha l'atto normativo iniziale con la Clementina *Saepe* seguita, nel 1311, dall'altra Clementina *Dispendiosam* »¹². Ancora Calasso ritiene che « lo spirito innovatore di questa riforma si può avvicinare a quello che riconoscemmo già nelle parole di Bartolo, di poco più tarde, sulla *bona aequitas* che doveva guidare il giudice nei tribunali dei mercanti, *omissis iuris solemnitatibus*. In questi stessi tribunali erano nati i primi germi del nuovo processo »¹³.

Sarà Stracca, come ho già detto, ad operare una prima sistemazione scientifica del processo mercantile e nella sua opera si rilevano derivazioni dirette dagli autori medievali. Per esemplificare tali persistenze dottrinali ho analizzato le sue elaborazioni e quelle di Baldo degli Ubaldi su un tema particolarmente significativo, cioè il valore e la legittimità degli statuti mercantili: in questo contesto Stracca fa trasparire chiaramente i propri debiti nei confronti del giurista perugino, spesso utilizzato in maniera pedissequa non solo per le dottrine ma per lo stesso dettato letterale.

Il punto di partenza di questo confronto testuale è un trattatello di Baldo degli Ubaldi che, due secoli prima degli autori cinquecenteschi, focalizza alcuni problemi fondamentali per la mercatura e i soggetti che la esercitano¹⁴. La *summula* di Baldo accostata all'opera di Stracca sul processo mercantile può

¹¹ F. CALASSO, *Il negozio* cit., pp. 320-321.

¹² *Ibidem*; A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, pp. 242-307; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 3.2, Milano 1927, pp. 327-346; ID., *Storia del diritto italiano*, Torino 1930⁹, pp. 747-750.

¹³ F. CALASSO, *Il negozio* cit., p. 321.

¹⁴ V. PIERGIOVANNI, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. ASCHERI, Padova 1991 (Medioevo e Umanesimo, 78), pp. 235-254.

apportare un contributo alla conoscenza del problema del rapporto *ius commune-ius proprium* nell'ambito del diritto mercantile: infatti, sia Baldo che Stracca, pongono come centrale, nella riflessione sui problemi giuridici legati al commercio, una emergente fonte di diritto, cioè gli statuti dei mercanti, che concretamente predispongono la regolamentazione dei nuovi rapporti contrattuali e processuali, oltre a canonizzare, all'interno dei singoli contesti istituzionali in cui operano, la vicenda politica e la collocazione sociale del mercante.

Il percorso che collega direttamente mercanti e statuti si coglie chiaramente nel trattatello di Baldo, scritto alla metà del XIV secolo e occasionato dal commento al titolo del *Codex 'de constituto'*. L'opera inizia con un richiamo alla glossa che prevede per i *negotiatores* una giurisdizione speciale¹⁵:

«... et hoc etiam hodie servaretur, si inter se huiusmodi constituerent ... scilicet coram suo iudice, quem habere possunt ... non coram alio, cum non sit commune ius ... ».

Sul tema della *potestas condendi statuta* Baldo, seguendo una tradizione dottrinale ormai consolidata, non dubita che essa spetti alla corporazione, senza necessità di una superiore conferma¹⁶.

Più complesso il problema della validità degli statuti presso altri tribunali: Baldo non ne accetta la limitazione per i soli iscritti alla corporazione, ma esclude che i giudici ordinari possano applicare disposizioni statutarie che non riguardino i *mercatores* ma siano relative ai giudici mercantili stessi e all'*ordo iuris*.

Un altro tema riguarda i rapporti di dipendenza nei confronti dell'autorità cittadina. Nella nuova società urbana sono attive ed importanti, economicamente e politicamente, le corporazioni che, come si è detto, producono una nuova fonte normativa che non tollera controlli. Afferma infatti Baldo che

« mercatores et alii artifices possunt facere inter se statuta et ista statuta sunt confirmata a iure communi et ideo non est necesse quod confirmentur per legem municipalem »¹⁷.

¹⁵ *Ibidem*, p. 242. Altrove Baldo richiama i limiti di questa giurisdizione, v. BALDI UBALDI *In Decretalium Volumen Commentaria*, Venetiis MDXCV, c. 104 v., n. 48: «... Quaero ecce mercatores habent iudicem mercantiae, nunquid non mercatores possunt eius iurisdictionem prorogare seu adire? Resp. non: quia municipalis non potest prorogari, seu ampliari ... ».

¹⁶ V. PIERGIOVANNI, *Un trattatello* cit., pp. 252-253.

¹⁷ BALDUS, *Super quarto et quinto Codicis, de constituta pecunia (Cod 4.18)*, I. *receptitia*, n. 4, Lugduni MDXLIV, c. 32 v. e ID., *Consiliorum sive responsorum*, IV, Venetiis MDLXXV

Baldo, che ha aperto il trattatello affermando di parlare come avvocato dell'Arte della Mercanzia perugina, ribadisce l'esistenza di un ambito di autonomia normativa non conculcabile dal diritto statutario cittadino. In dottrina il problema si era ormai chiarito, ed era generalmente accettata l'opinione di Sinibaldo dei Fieschi secondo cui le associazioni professionali e mercantili, purché il loro scopo fosse lecito, non richiedevano alcuna conferma superiore per costituirsi validamente: erano – per Sinibaldo – *approbatae lege*¹⁸.

Un altro problema, anch'esso teoricamente rilevante ai fini del chiarimento del rapporto tra statuti corporativi e diritto comune, viene posto da Baldo subito dopo, quando egli si chiede se sia valido uno statuto che escluda l'eccezione della prescrizione contro le scritture dei mercanti. A favore di una risposta negativa milita l'argomento che un simile divieto non possa essere fatto *per pactum ergo nec per statutum*. In contrario esistono *auctoritates* che affermano che ciò possa farsi *per pactum*. La conclusione di Baldo è «quod valet statutum eorum qui possunt statuere aliter quam determinet ius commune»¹⁹.

Un ultimo quesito consente a Baldo di riaffermare alcuni importanti principi generali in tema di liceità di interventi statutari, concludendo che essi si devono fermare di fronte allo *ius gentium* e allo *ius publicum totius civitatis*. Egli si chiede, infatti, se gli statuti corporativi possano statuire che il padre sia obbligato *pro filio*: la risposta è negativa, tranne per il caso che il figlio mercante *referat questum* al padre. La *ratio* della negazione è molto chiara poiché «illud statutum est contra ius gentium ...», allo stesso modo «non possunt statuere quod sit natura iter et evidenter iniustum ... Item non possunt statuere contra ius publicum totius civitatis ...»²⁰.

(rist. Torino 1970), *cons.* 43, c. 13 r.: «... mercatores non possunt facere statutum de rebus sui superioris idest communis Perusij ...».

¹⁸ A. PADOA SCHIOPPA, *Giurisdizione e statuti delle Arti nella dottrina del diritto comune*, in «*Studia et Documenta Historiae et Juris*», XXX (1964), pp. 179-234 (ora in ID., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Roma 1984, pp. 5-60) p. 185.

¹⁹ BALDUS, *Super quarto et quinto Codicis* cit., c. 32 v. L'apporto canonistico si ritrova nello stesso autore, *In Decretalium* cit., *de pactis I. Antigonus*, n. 11, c. 134 v.: «... ex pacto etiam nudo agunt mercatores et nummularii inter se ... et si artifices faciunt statutum inter se, quod agatur ex nudo pacto, tale statutum valet ... Ecce secundum communem opinionem Canonistarum, et veram, quoniam ad roborandum pactum sufficit aequitas naturalis impulsiva causa subsistente ...».

²⁰ *Ibidem*.

Ancora un importante principio richiamato da Baldo è, infine, quello secondo cui gli statuti corporativi non possono obbligare stranieri che non si sottomettano volontariamente²¹. Con quest'ultimo punto Baldo conclude la trattazione dei problemi relativi agli statuti mercantili, e si può ora passare ad un esame comparato con l'analisi dello stesso tema nell'opera di Stracca, che ne riprende quasi tutte le tematiche²².

L'apertura è dedicata alla frase di Bartolo, già prima ricordata, ma ormai diventata opinione tralatizia, quasi una ovvietà; secondo essa, infatti,

« In curia mercatorum aequitatem praecipue spectandam, et ex bono et aequo causas dirimendas esse, et de apicibus iuris disputare minime congruere, nemo est profecto qui nesciat. Id enim in sexcentis locis recentiores iurisconsulti tradidere ... »²³.

Una spiegazione è d'obbligo perché, secondo Stracca, gli stessi mercanti non intendono il significato di questa frase²⁴, ed egli coglie l'occasione per lodare i giureconsulti che danno aiuto ai mercanti e alla mercatura.

Sono le circostanze, che Stracca elenca – causa, persona, luogo, tempo, qualità, quantità, evento – che inducono l'utilizzazione o meno dell'equità²⁵. Egli ricorda che Baldo²⁶ ha ritenuto determinante la presenza di comportamenti di buona fede *in his, qui plurimum negotiantur*. La conseguenza

²¹ *Ibidem*. Per un quadro generale C. STORTI STORCHI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano 1989.

²² B. STRACCA, *Tractatus* cit., pp. 516-542.

²³ *Ibidem*, p. 517 (si veda *supra*, nota 5).

²⁴ *Ibidem*, « Verum licet hoc verbum in ore omnium sit, sunt forsan multi, qui vim, ac potestatem relatorum verborum minime norunt, et praesertim mercatores, qui id se scire proficientur ... ».

²⁵ *Ibidem*, p. 518: « ... Sciendum est etiam circumstantiis rerum aequitatem praecipue considerandam, et ab apicibus iuris ex circumstantiis illam discerni et ab illis recedi. Circumstantias igitur, quae in iure variant omnia, ex quibus aequitas colligitur quae de iure multum remittit ... lurisic. ... septem modis considerari eleganter ait. Et sunt tales, Causa ..., Persona ..., Locus ..., Tempus ..., Quantitas ..., Qualitas ..., Eventus ... ». Anche Baldo ha diviso la materia *de costituto* in parti (*Super quarto et quinto Codicis* cit., c. 31 *v.*): « ... istam materiam divido in partes VII. Nam primo quaeram circa res, secundo circa tempus certum conventionale, item tacitum et legalem. Item circa conditionem. Tertio circa locum, quarto circa causam, quinto circa personam, sexto circa formam, septimo et ultimo subdam quis proprie dicatur mercator ... ». Persone ed oggetti sono il riferimento che fa scattare la competenza dell'Ufficio di Mercanzia di Genova, secondo il giurista Bartolomeo Bosco (*v.* nota 37).

²⁶ *Ibidem*, p. 518.

è la convivenza di fonti, dallo *ius commune* allo *ius gentium*²⁷, occorre considerare le circostanze che variano e, in base ad *esse*, valutare se sia possibile recedere dalle *regulae iuris* generali²⁸.

Che Stracca sia un sistematore più che un teorico si nota subito dopo questi accenni generali quando, quasi con impazienza, dichiara che *Sermones circa universalia faciliores sint sed circa particularia veriores*²⁹. Per conseguenza si allontana da questi problemi e, scendendo ai *singularia*, propone il suo modello di organizzazione e trattazione scientifica del processo mercantile, articolato in sei punti: dapprima egli tratterà degli statuti dei mercanti, in secondo luogo dei giudici o consoli degli stessi; passerà quindi a parlare dei libelli, delle eccezioni; seguiranno le prove, soprattutto ciò che *singulari iure inter mercatores receptum sit* e, per finire, Stracca darà un breve ammonimento ai giudici.

Ad aprire la trattazione, come si vede, il problema della legittimità della fonte normativa autonoma dei mercanti – « *vulgarem illam quaestionem, et antiquis temporibus agitatam proponemus ...* » – e, su questo tema, il recupero dei testi di Baldo è veramente consistente³⁰.

I limiti di applicazione, da Stracca elencati, di queste norme sono i soliti: il diritto divino e quello naturale, mentre il diritto comune e quello degli statuti cittadini possono essere disattesi³¹.

²⁷ *Ibidem*, « ... In curia mercatorum (ubi negotia aequitate terminanda sunt) non potest opponi exceptio, non intervenit stipulatio, sed fuit nudum pactum, quae contraria esse videntur. Utrunque tamen verum esse subiicit: quia aut ius commune detrahit iurisgentium ex causa, et tunc servandum est ius commune, ut in solemnitate testamentorum, aut ius commune non intromittit se detrahendo iurisgentium, sed non adiicit ei robur, ut in pacto nudo, et tunc servandum est ius gentium, ubi mera et sola aequitas debet attendi ... ». Il testo prosegue e cita spesso Ioannes Oldendorpius, poi Budeo, Tiraquello, ed è pieno di richiami dotti, da Cicerone a Gramatico, a Celso, Paolo ed altri.

²⁸ Stracca ritiene (*Ibidem*) che, dati i presupposti sopra ricordati, non ci sia stata alcuna ripugnanza in Bartolo nel dire che « ... in curia mercatorum iura civilia servari » e in un altro contesto « ... agi ex nudo pacto asseverat. Quoniam strictum illud ius ».

²⁹ *Ibidem*, p. 519.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*, « ... si dicta statuta communi iuri, seu municipali, quod civitas sibi constituisset, contradicerent, dummodo divinum ius, vel naturale non improbarent, servanda tamen inter eos sunt. Hoc enim iure, et ipsi mercatores, et eorundem heredes utuntur: alii vero uti non astringuntur. Cuius rei illa ratio redditur: quia talia statuta conventiones dicuntur ..., ergo alii non nocent. Hoc amplius subiicit Bal. in 1. 2, n. 7 C. de constit. pec. et huiusmodi statuta superioris confirmatione non egere, cum a lege approbata sunt ... ».

Interessante è il recupero da parte di Stracca dell'opinione di Accursio a proposito della utilizzazione di una norma statutaria tra due persone non omogenee, cioè non entrambe mercanti³²: in questo caso non si riconosce il valore di prova alle scritture contabili perché non è per entrambi *ius commune*³³.

³² *Ibidem*, « Incurrit hic alia inspectio, num mercatorum statuta in alio foro, seu curia servanda sunt, seu potius coram consulibus, eorumve iudicibus tantum et explora Accurs. sententia in l. 2 de constit. pecunia plerunque probarunt, quod post veteres Iurisc. notavit Bald. in eadem l. sub nu. 7. Scripsit enim in haec verba: Si statutum mercatorum respicit actus eorum, vel fidem actorum, ut puta dicit statutum, quod mercator possit convenire ex nudo pacto, vel quod scripturae privatae mercatorum plena habeatur fides, et statuta talia valere ait, et in quolibet foro, et nedum seculari, sed etiam episcopali servanda sunt ... Quod et verum est, nisi statutum referret se solum ad ipsos iudices. Verbi gratia, si statutum mercatorum diceret, quod consules mercatorum redderent ius ex nudo pacto, vel credant unius mercatoris legalis dicto, vel non admittant exceptionem contra scripturam mercatoris. Tunc enim statutum in alio foro non esset servandum: quia in alio foro non loquitur. Si vero statutum respicit modum procedendi, ut puta est statutum eorum consuetudine confirmatum, quod procedat de plano, sine strepitu et figura iudicii, istum statutum non valet, nisi in eorum foro. Unde coram potestate servabitur iuris ordo secundum doctrinam doctorum ... et ideo statutum decisivum concludens iudici non mutat suum forum. Sed si concludit actioni sive causae, valet ubique in decidendo, sed non in ordinando iudicium ». A questo punto Stracca termina di riportare il pezzo della *summula* di Baldo e riconosce il suo debito nei confronti del giurista perugino: « ... Hactenus Baldus in supra scripta verba, qui subiicit haec memoria tenenda, et alii plerique consentiunt ... ». Prosegue, quindi, con alcune osservazioni personali: « ... Sed et his, quae diximus, quaedam adnotanda sunt, et illud primum, quod bellissime Salicetus scripsit in l. 2. C. de constit. pecu. Ait enim praedicta a frequentioribus recepta esse, et sub n. 11. subdit in haec ferme verba: Attendite, non enim puto a caeteris Accursium dissensisse, sed de alio apud eum quaesitum esse. Finge, quod qui mercator non est, vel alienae negotiationis, seu scholae emit cinnamomum a mercatore, vel scyphum ab aurifice, mercator seu artifex convenit emptorem, coram potestate, cui rei est iudex, et ad rei gestae probationem exhibet librum suum, cui ex forma statuti mercatorum, seu illius artis et professionis plena habetur fides, excipiat reus se non astringi statuto, quia alienae professionis est, sensit Accursius statuto locum non esse, quoniam utriusque ius commune non est, contra vero si ambo mercatores vel aurifices essent ... ».

³³ *Ibidem*. Il testo di Saliceto, riportato da Stracca, prosegue con l'esempio di un modenese che compra merce a Bologna: qualora sia convenuto a Modena per il pagamento, bisogna osservare lo statuto di Bologna perché contraendo a Bologna « sic se statuto bononiensi subiecit et subditum fecit per contractum in territorio contrahentium factum ». Queste associazioni non hanno giurisdizione *ratione loci* ma soltanto *ratione personarum eiusdem artis*: in ogni caso il valore di questi testi rimane a meno che lo statuto cittadino non regoli diversamente il problema. In linea generale, per le ragioni suddette, la dottrina è concorde nel ritenere che « contra illum, qui mercator non est, statutum servandum non sit ». Baldo trova un'altra giustificazione nel fatto che gli statuti mercantili sono *conventiones* (come Stracca ha già ricordato prima, sempre riportando Baldo – v. *supra*, nota 31 –). Per problemi simili di spazi giurisdizionali si veda *infra* un parere di Bartolomeo Bosco (nota 37).

La parte seguente dell'opera di Stracca consiste nel recupero del testo di Baldo, esaminato in precedenza, con l'aggiunta di qualche esempio o considerazione³⁴.

Per completezza si può dire che questa prima parte del trattato di Stracca si chiude con un richiamo alla tradizione umanistica e ai suoi strumenti: egli ricorda di aver parlato di « curia » più volte, e avverte il lettore, che voglia saperne di più sulla etimologia, di rivolgersi alle opere di Zasio e Nicolo Boerio. Altrove citazioni umanistiche sono presenti, anche se non pare apprezzata o utilizzata la metodologia, ma piuttosto, come in questo caso, la sua funzione di orpello dotto³⁵. Nel prosieguo della sua operetta sul processo mercantile Stracca tratta dei giudici delle corti mercantili, dei requisiti personali, della loro elezione, delle procedure per adire il loro tribunale, dei libelli e delle prove, soprattutto legate alla fede delle scritture mercantili.

La conclusione è un invito ai mercanti e ai loro giudici a seguire i precetti dell'equità e della buone fede ma, contemporaneamente, a rivolgersi con fiducia ai giuristi che li potranno aiutare a risolvere casi tecnicamente complessi.

Sono osservazioni sicuramente ragionevoli, che coinvolgono sia problematiche antiche, rivisitate soprattutto attraverso l'opera di Baldo, sia i risultati

³⁴ *Ibidem*, ove ancora riprende il testo di Baldo che si chiedeva se gli statuti possano statuire che i padri siano tenuti per i figli, arrivando alla risposta negativa per le stesse ragioni cioè *contra ius gentium*. Ancora Baldo è ripreso a proposito dell'*exceptio prescriptionis* (ammissibile perché i mercanti possono andare contro lo *ius commune*) ed è utilizzato laddove sostiene che « statuere non possunt mercatores aliquid quod naturaliter et evidenter sit iniustum, item contra ius publicum totius civitatis et illud quod monopolium sapiat ... mercatores non possunt statuere quod nullus ex eis possit alium in ius vocare coram praeside sed tantum coram consule ». Ancora Stracca annota: « ... Nunc ad Baldum nostrum redeamus, qui in l. 2 non semel citata et in tractato suo de constituto materiam hanc plenius tractavit ... Mercatores inter alias personas eis non subiectas statuere non possunt, nisi se foro subiciant vel agant. Si enim agunt reconveniri possunt, probavit in dicto tractatu n. ll... ». Ci si pone anche il problema del matricolato in più arti « ... in his enim quae ad mercaturam pertinent consules mercatorum sunt iudices, extra vero negotium mercaturae ipsorum, notio non est, nec possunt statuta facere ut idem Baldus scripsit in ... relato tractatu ... n. 12 ... ». Stracca asserisce ancora che gli statuti mercantili possono statuire di dare fede alle scritture private, e che « ... contumax habeatur pro confesso ... » solo se c'è stata la *citatio trina*. La legge municipale dà valore alle scritture mercantili anche quando i soggetti smettono di fare i mercanti. È anche trattato il problema del « clericus haeres mercatorum quod non possit coram consulibus mercatorum ex negotio mercaturae a defuncto gesto conveniri ». La ragione è trovata nel fatto che « clericorum privilegium fori in corpore iuris insertum ». Stracca ricorda anche che l'Aretino ha invitato i mercanti a esercitare meglio la mercatura *ad utilitatem reipublice*.

³⁵ *Ibidem*, p. 524.

dottrinali dell'epoca storica in cui Stracca scrive. Il merito maggiore è soprattutto di aver aperto la strada a una nuova scienza, capace di inglobare le risultanze della pratica anche in tema di rapporti tra fonti e giurisdizioni differenti.

Una diversa testimonianza a proposito degli stessi problemi proviene da un giurista allievo di Baldo, vissuto a Genova nella prima metà del XV secolo, Bartolomeo Bosco³⁶.

I suoi *consilia* danno la prova concreta dell'esistenza di una concorrenza di giurisdizioni e della circolazione di prassi giurisprudenziali e processuali. In un caso, ad esempio, egli ricorda la presenza del giurista e non del magistrato quale depositario della memoria giurisprudenziale e dello *stilus* processuale: in tale circostanza l'invito di Bosco è quello di continuare ad utilizzare, anche nella corte del podestà, parametri e riferimenti procedurali e contenutistici elaborati nell'ambito dell'Ufficio di Mercanzia. Le indicazioni degli indirizzi sostanziali e processuali provengono dalla magistratura speciale, che di essi fa quotidiana esperienza, quantitativamente più ampia del tribunale ordinario. Entro i limiti tracciati la giurisdizione dell'Ufficio non può essere evitata, anzi deve essere perseguita poiché è sempre equitativa e risponde ad esigenze di utilità comune dei mercanti. Questi trovano, cioè, risposte giudiziarie improntate al favore dei commerci e dei suoi operatori.

Le ragioni reali che inducono tali indirizzi giurisdizionali vanno ricercate nel carattere sovranazionale dei traffici mercantili le cui regole sostanziali e processuali non sono necessariamente collegate ad esigenze locali³⁷. Il diritto

³⁶ V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova » (Omaggio della Facoltà giuridica di Genova a Mario Scerni), XVI (1977), pp. 855-890.

³⁷ V. PIERGIOVANNI, *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i consilia di Bartolomeo Bosco*, in *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, a cura di I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995, (Studi, 13. Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig), p. 71 e sgg., dove il giurista ricorda al vicario del podestà che l'Ufficio di Mercanzia « ... nunquam ... admissit ... exceptiones exorbitantes ab aequitate naturali et a recta fide mercatorum. Sed nec eas admitterunt Domini Vicarii praedecessores Vestri, nec Vos ipsi ». Dai consigli del Bosco il problema più complesso che sembra emergere è, quindi, di tipo istituzionale-processuale, legato alla ampiezza e rilevanza della giurisdizione mercantile e al suo modo di essere a Genova, ove è esercitata da un *Officium Mercantiae*. Esso nasce ed opera esclusivamente con caratteristiche di tribunale, ed è lo stesso Bosco, in un suo consiglio, che ci offre la corretta chiave di lettura della competenza della curia. Essa si attiva tutte le volte che ci sia una controversia mercantile per la quale non sia stato redatto un *publicum instrumentum*. A suo parere « probatur quod dictum officium erat iudex competens ex tribus, scilicet ex personis, ex rebus et ex negotiis sive actibus interventis ». Per le persone, quando si tratti di mercanti; *ex re-*

mercantile si situa in un orizzonte geografico più vasto rispetto a quello politico individuale dei singoli mercanti. Alla sua base ci sono comportamenti consuetudinari sovranazionali, a cui il diritto comune deve adattarsi e non viceversa.

In un altro consiglio, con il richiamo alla inappellabilità delle sentenze dell'Ufficio di Mercanzia, Bosco fa emergere una ulteriore ed importante caratteristica del processo mercantile³⁸. A Genova è la tradizione mercantile che prevale, nella forma processuale e nei contenuti consuetudinari, e la tendenza rimane invariata anche successivamente, come si è detto, con la creazione, nel XVI secolo, della Rota civile³⁹, un tribunale ordinario che adegua la propria procedura a quella mercantile. Essa attua la commistione di elementi della cultura giuridica romanistica con la tradizione consuetudinaria e giurisprudenziale locale e diventa un grande tribunale, rinomato soprattutto per la sua giurisprudenza mercantile.

Bosco ha fatto la prima operazione di inglobamento delle nuove idee processuali all'interno di un ordinamento che tende a rendersi autonomo dalla tradizione del diritto comune, esaltando le proprie specifiche fonti, come la giurisprudenza e la consuetudine locale.

Baldo, e più sistematicamente Stracca, fanno un'operazione simile alla Rota civile genovese, cioè di recupero alla grande tradizione culturale del diritto comune e di inglobamento lessicale e concettuale delle nuove realtà: Bosco, Stracca e la Rota sono giuristi e istituzioni che operano in contesti diversi e, in questo senso, i mutamenti politici finiscono per essere meno direttamente e percettibilmente influenti di quanto si possa pensare.

bus, allorché oggetto della contrattazione siano merci da vendere 'mercatoramente'; infine la competenza si attiva *ex negotiis et actis interventis*, cioè in presenza di negozi ed atti di commercio. Sempre in tema di competenza di un Ufficio di Mercanzia si può ancora menzionare un caso riportato in un *consilium* di Baldo (BALDI UBALDI *Consiliorum sive responsorum* cit., IV, cons. 440, c. 100r.: «... Praemissis verbis cuiusdam statuti in vulgari sic dicentis, de ogni mercantia et debiti dependenti da essa cognoscano li officiali de la mercantia ...»). Baldo si chiede se la questione sorta da un mutuo ad una società rientri in tale competenza. La risposta è positiva poiché «... ex quo fuit mutuatum societati illorum mercatorum, praesumit lex quod acceperit in causam mercantiae ... et est ista praesumptio iuris, quae pro liquida probatione habetur ... et ideo credo quod iurisdictionio fuerit dicatorum consulum, qui potuerunt procedere secundum statuta et consuetudines ipsorum ...»). Per questi tribunali si veda G. SALVIOLI, *Storia* cit., p. 95 e sgg., M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna 1989, pp. 23-54, E. GACTO FERNÁNDEZ, *Historia de la Jurisdicción mercantil en España*, Sevilla 1971.

³⁸ V. PIERGIOVANNI, *Diritto* cit., p. 74.

³⁹ Si veda *supra*, nota 9.

Paradossalmente il segno più emblematico di un cambiamento generale ed epocale si coglie nella lotta contro l'usura di cui la Chiesa appare la vera protagonista⁴⁰. È questa la frontiera dottrinale e morale che incombe, spesso drammaticamente, sulle operazioni economiche e si sviluppa, in massima parte, dai nuovi strumenti elaborati dai mercanti e formalizzati dai dottori e dai tribunali. Ancora Calasso ha ricordato la legge economica del denaro fruttifero e del suo contrasto con la coscienza morale e religiosa, per la cui soluzione si attiva una difficile opera di conciliazione della scienza giuridica⁴¹.

Che il denaro, la sua circolazione e il suo impiego abbia assunto una funzione centrale nell'economia e sia ormai unità di misura di valori morali, lo dichiara e teorizza lo stesso Baldo nella *summula*, quando scrive

«Nota quod qui habet pecuniam habet omnem rem quam vult habere. Aristoteles dicit quod nummus est fideiussor future necessitatis unde dicit textus et glossa quod pecunia est vita hominis »⁴².

Pur con la mediazione culturale di teologi e moralisti che ci dicono di dare al termine *pecunia* un più generale significato⁴³, rimane l'impressione del senso letterale della frase, come di un inno, un po' inquietante, alla potenza del denaro, non sempre in armonia con i principi della giustizia e della equità.

Non è bello concludere lasciando di Baldo, che io apprezzo molto come giurista e pensatore, una immagine ambigua o addirittura negativa: e allora la rovescierò con un espediente letterario. Mi piace credere che, subito dopo aver elaborato questo passo sul valore del denaro, il giurista perugino abbia scritto un altro *consilium*, che forse rende meglio la caratura morale del personaggio. Egli afferma, infatti, di non vergognarsi di mutare opinione, per amore di verità e giustizia, quando si accorge d'aver sbagliato:

«Nec pudet mutare opinionem quoties video alium melius sentientem, imo gaudeo, et gaudebo sequi veritatem et iustitiam »⁴⁴.

⁴⁰ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1992², pp. 143-158 (con bibliografia).

⁴¹ F. CALASSO, *Il negozio* cit., p. 322 e sgg.

⁴² BALDUS, *Super quarto et quinto Codicis* cit., c. 32 r.

⁴³ Si veda, da ultimo, G. TODESCHINI, *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*, Roma 1994.

⁴⁴ BALDI UBALDI *Consiliorum sive responsorum* cit., IV, cons. 447, p. 102.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella ‘riforma’ di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre ‘consigli’ di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un “corpus” degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo